

Interrogazione

TARICCO — *Al Ministro dello Sviluppo economico* — Per sapere. Premesso che:

in base all'art. 1 del R.D. n. 246/1938, tuttora vigente, è obbligato al pagamento del canone di abbonamento televisivo chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione e che la presenza di un impianto aereo o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio ricevente;

il base all'art. 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», il costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo è coperto dal canone di abbonamento, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, ed il comma 3 dell'art. 47, nel dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevede che, «entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»;

l'ammontare dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo è stato da ultimo adeguato, per l'anno 2013, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 20 dicembre 2012;

alla luce delle modifiche normative introdotte il canone televisivo (canone RAI) si configura oramai a tutti gli effetti come un'imposta sull'accesso potenziale all'utilizzo di mezzi di informazione e comunicazione, un'imposta sulla detenzione di apparecchi atti od adattabili alla ricezione di radioaudizioni, indipendente dalla reale fruizione o dalla volontà di fruire del servizio;

nell'interpretazione dei soggetti preposti al controllo è sufficiente a tutti gli effetti la presenza nelle civili abitazioni di una presa di antenna per visione televisiva o il possesso di un personal computer atto ad accesso internet per

configurare la presenza dell'utilizzo potenziale e quindi l'obbligo di pagamento del canone, che in carenza legittima sanzioni;

come evidenziato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nella Relazione di mandato 2005-2012 e nella Relazione annuale 2012, i ricavi generati dalla riscossione del canone, pari a circa 1,6 miliardi di euro nel 2011 su un totale di ricavi Rai di circa 2,54 miliardi di euro, "continuano a rappresentare un elemento di criticità in ragione degli elevati livelli di evasione", creandosi pertanto un'oggettiva ingiustizia tra coloro che utilizzano il mezzo televisivo pagando il canone e chi no - :

se non ritenga opportuna l'adozione di misure volte alla soppressione del canone di abbonamento RAI, previa individuazione di adeguate forme di copertura degli oneri di servizio pubblico radiotelevisivo maggiormente eque dal punto di vista sociale.